## TORNATA DELL'8 MARZO

giustizia persuade che si faccia un apposito articolo di legge il quale provveda all'interesse di coloro che si credono lesi da men che giuste decisioni. Per quanto poi riflette la retroattività, della quale ha parlato anche il signor ministro, io deggio osservare che nella legge è appunto esclusa questa facoltà dell'appello alla Corte di cassazione.

Infatti si dice all'articolo 27: il Comitato non potrà decidere che in numero di sette membri, e le sue decisioni saranno prese a maggioranza assolula, e non si potrà far luogo a ricorso contro tali decisioni. E fu a causa di questa disposizione che il Magistrato di cassazione si è dichiarato incompetente. Non giova dunque discutere se sia o non aperta la via, quando il Magistrato di cassazione, che è il supremo interprete della legge, ha detto che la via era interchiusa. Dirò pur anche, riguardo alla retroattività, che la giustizia è una, è immutabile, eterna; che ciò che è giusto oggi lo era anche ieri, lo sarà anche domani e dopo domani, e che vi sono diritti imprescrittibili contro i quali invano si vorrebbe invocare il decorso del tempo.

Oltre le quali considerazioni di equità havvene ancora un'altra di pubblico interesse.

Quegli individui, cioè quelli i quali si credono gravati da ingiuste sentenze dei Comitati di revisione, quando saranno chiamati e messi sotto le armi, se loro rimane nel cuore questa convinzione di essere stati vittima di un atto arbitrario, di un ingiusto provvedimento, non si mostreranno mai buoni soldati, perocchè buoni soldati sono solamente quelli che volonterosi accorsero sotto le bandiere, o che almeno sentono di essere stati a buon diritto chiamati a portare le armi: che se invece credansi strappati alle loro famiglie da ingiusti provvedimenti, sebbene non per questo cessino dall'esser buoni cittadini, avrannovi però momenti nei quali esitante sarà l'opera loro. Tuttavolta, per conciliare l'opportunità di questo mio emendamento con tutte le più rigorose massime della legislazione, io acconsento di buon grado a ritirare quella parte nella quale sarebbe contemplata la retroattività; e lo fo tanto più volontieri, in quanto che ho confidenza che il Ministero, valendosi opportunamente della larga facoltà a lui conceduta dalla Camera, vorrà impiegarla, per quanto potrà e per quanto saprà, in far sì che queste vittime di atti ingiusti ed arbitrari ottengano quella soddisfazione e quella giustizia alle quali hanno diritto.

MATTAZZI, ministro dell'interno. È precisamente a questo fine che si è conceduta la facoltà al Governo di determinare la classificazione delle liste, appunto per mettere in fine di lista quelli che avessero sofferto qualche ingiustizia tanto direttamente quanto indirettamente. Così io credo che si verrebbero a riparare tutti gli atti d'arbitrio che si fossero commessi.

IL PRESIDENTE. Io pregherei l'onorevole Brofferio a formolare la sua proposizione.

**BROFFERIO.** Invece di dire: le sentenze pronunciate, ecc., direi: contro le sentenze definitive dei Comitati di revisione, e si toglierebbe: dalla promulgazione della legge 4 marzo 1848.

**IL PRESIDENTE.** Direbbesi adunque: « Contro le sentenze definitive dei Comitati di revisione si avrà ricorso al Magistrato di cassazione nel modo e nella forma di cui all'articolo 109 della legge 4 marzo 1848. »

merlana, relatore. Vorrei far osservare al deputato Brofferio che io non potrei ammettere il suo emendamento, anche come venne proposto nella seconda redazione, se non vi fosse detto che il fatto di dare un ricorso non possa mai dare diritto a rifiutarsi dal presentarsi ad estrarre il suo numero, ed,

ove designato, a partire; giacchè diversamente non vi sarebbe mai nulla di compiuto, e noi, o signori, abbiamo d'uopo di operare, e prontamente. (Bene!)

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Siotto-Pintor. SIOTTO-PINTOR. Appoggio anch'io.....

Voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Si domanda la chiusura; vedrò se è appoggiata,

(È appoggiata.)

Allora l'onorevole Siotto avrebbe la parola contro la chiusura, se la vuole.

SIOTTO-PINTOR. Allora rinuncio alla parola, perchè l'aveva chiesta per proporre la chiusura.

GUGLIANETTI. Per impedire qualunque falsa interpretazione di questo emendamento, nel caso venga dalla Camera approvato, crederei utile di aggiungere qualche parola per indicare che il ricorso alla cassazione è soltanto ammesso per le decisioni dei Comitati e dei Consigli posteriori alla promulgazione della presente legge. Certamente, a fronte dei principii generali di diritto, sarebbe inutile questa dichiarazione; ma, siccome la maggior parte degl'interessati non è molto avvezza a questi ragionamenti, conviene togliere ogni causa d'illusione per cui s'immaginassero di poter rivenire sulle decisioni già emanate ed a loro contrarie. In questo senso propongo l'aggiunta suaccennata.

EROFFERIO. Io non credo di potervi acconsentire, perchè nella legge questo già si comprende. Essendone state tolte quelle espressioni che le avrebbero potuto dare una forza retroattiva, la sua efficacia naturalmente non comincierà che dal di della sua promulgazione, senza che faccia d'uopo di specificarla con maggiori parole.

IL PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se appoggi questo sotto-emendamento.

(È appoggiato.)

BARGNANI. Mi pare che mostreremo di aver poca conoscenza della giurisprudenza, quando si volesse insistere sul punto che la legge non debba avere la sua forza che dopo la pubblicazione, perchè tutti sanno che gli è solo appunto dal dì della promulgazione che comincia ad essere efficace. Se ciò si proponesse per via di spiegazione per dare alla legge un carattere più spiegato, allora si; ma quando si insiste per farla dichiarare non retroattiva, mi pare che sia un volere un atto appunto inutile.

GUGLIANETTI. L'onorevole Bargnani avrebbe risparmiate le sue osservazioni ove si fosse ricordato delle parole Icolle quali accompagnai la proposta del mio emendamento. o stesso accennai che, per noi, ed in generale per tutte le persone che s'intendono di cose legali, l'aggiunta era inutile, mentre la legge non ha effetto retroattivo che nel caso di una espressa disposizione.

La ragione che mi mosse a proporre quell'emendamento era solo per escludere qualunque speranza nei militi compresi nei battaglioni di potere rivenire sulle decisioni dei Consigli. Riconosco che quelle parole sono affatto inutili nel senso legale; ma possono essere vantaggiose per non indurre in errore coloro i quali, lagnandosi di quelle decisioni, sono proclivi ad accogliere qualunque occasione per promuoverne l'annullamento. È un'abbondanza che non nuoce, e giova ad evitare inutili ricorsi e querele.

IL PRESIDENTE. Il sotto-emendamento del deputato Guglianetti non essendo stato ritirato, debbo porlo ai voti.

GUGLIANETTI. Lo ritiro.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del deputato Brofferio, che sarebbe così concepita: